

Perugia,

Consiglio Notarile distrettuale di
Perugia

Consiglio Notarile distrettuale di Terni

Ordini dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Perugia e
Terni

Ordini dei Consulenti del Lavoro di
Perugia e Terni

Ordini degli avvocati di Perugia,
Spoleto e Terni

Ordine degli Ingegneri di Perugia e
Terni

Ordine degli Architetti di Perugia e
Terni

Collegi dei Geometri e Geometri
Laureati delle province di Perugia e
Terni

Federazione Regionale Dottori
Agronomi e Dottori Forestali
dell'Umbria

Collegio dei periti agrari e periti agrari
laureati dell'Umbria

Collegio dei periti industriali e dei periti
industriali laureati della provincia di
Perugia e Ordine dei periti industriali
della provincia di Terni

Federazione italiana mediatori agenti
d'affari

Federazione Italiana Agenti Immobiliari
Professionali

ALL. NR. 3

OGGETTO: *Accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in nome e per conto di persone fisiche da parte dei vostri iscritti nominati tutori, amministratori di sostegno e curatori speciali di minori. Modalità di abilitazione.*

Gentili Presidenti,

L’Agenzia delle entrate, con l’obiettivo di agevolare l’utilizzo dei servizi *on line*, in un’ottica di semplificazione per i cittadini e al fine di consentire ai contribuenti l’adempimento dei propri obblighi tributari senza doversi recare presso gli uffici territoriali, informa, con il comunicato stampa del 20 maggio scorso allegato, di aver reso disponibile una procedura che consente a coloro che sono legalmente autorizzati ad operare per conto di altri soggetti (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno ed esercenti la responsabilità genitoriale) nonché a coloro ai quali sia stata conferita procura *ex* articolo 63 del d.P.R. n. 600 del 1973, di utilizzare i servizi *on line* in nome e per conto dei propri rappresentati ¹.

Al riguardo il provvedimento del Direttore dell’Agenzia Prot. n. 173217/2022 del 19 maggio scorso allegato illustra, caso per caso, le regole per conferire o ottenere l’abilitazione in argomento nonché, in considerazione della limitata validità temporale, le modalità di rinnovo e di revoca della medesima.

Con particolare riferimento a quanto di interesse per i professionisti il provvedimento citato, al punto 2.1, lett. a, precisa che la procedura riguarda, fra gli altri, *“i rappresentanti, tutori e amministratori di sostegno, nominati dall’ autorità giudiziaria al fine di operare a tutela o a sostegno di persone che si trovano nell’impossibilità -*

¹ Ogni persona può designare un solo rappresentante e ogni persona può essere designata al più da tre persone e, pertanto, la procura si presta ad essere utilizzata al di fuori dell’esercizio professionale.

anche parziale o temporanea - di provvedere ai propri interessi, e i curatori speciali, nominati dall'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge”.

In fase di prima applicazione, sono resi disponibili i seguenti servizi (punto 3.1):

Categoria Dichiarazioni	Categoria Istanze
Dichiarazione precompilata	Duplicato della Tessera Sanitaria o del tesserino di codice fiscale
Categoria Consultazioni e Ricerca	Categoria Comunicazioni
Cassetto fiscale (ad esclusione della sezione sulle scelte “2, 5, 8 per mille”) (2)	Avvisi di irregolarità
Fatturazione elettronica	Avvisi di regolarità
Stampa modelli F24	Altre comunicazioni
Ricevute dei pagamenti pagoda	Contatti
Lista invii effettuati	Categoria Servizi di utility e verifica

¹⁾ Il cassetto fiscale è il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, come:

- dati anagrafici
- dati delle dichiarazioni fiscali
- dati dei rimborsi
- dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23
- atti del registro (dati patrimoniali)
- dati e informazioni relativi agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa)
- le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vie.

Per accedere al Cassetto fiscale è necessario essere in possesso di una identità definita nell'ambito del Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID, CIE o CNS) oppure delle credenziali rilasciate dall'Agenzia. Il contribuente può delegare la consultazione del proprio cassetto fiscale agli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, che hanno sottoscritto uno specifico Regolamento che disciplina le modalità di utilizzo del servizio, con le seguenti modalità per una durata di 4 anni:

•online, utilizzando l'apposita funzionalità, disponibile per gli utenti registrati ai servizi telematici nell'area riservata Fisco line/ENTRATE

•in ufficio, presentando la delega - pdf sottoscritta a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate

•consegnando la delega - pdf sottoscritta, insieme alla copia di un documento di identità, all'intermediario, che trasmetterà i dati all'Agenzia delle Entrate.

Dal 23/5/2022 la persona fisica potrà inoltre conferire una procura ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ad un'altra persona fisica di fiducia per utilizzare alcuni servizi on line tra cui la consultazione del Cassetto fiscale (ad esclusione della sezione sulle scelte “2, 5, 8 per mille”) entro il 31 dicembre dell'anno di conferimento della procura. Il contribuente può revocare la delega - pdf conferita, sempre con le stesse modalità previste per la comunicazione della delega/procura.

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Umbria – Ufficio Servizi

Via Canali 12 – 06124 Perugia – Tel. 0759110929 – Fax 0650763453

E-mail: dr.umbria.servizi@agenziaentrate.it – PEC: dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Ricerca ricevute	Controlla PIN
Richiesta rinvio ricevute	Stato richiesta certificato
Documenti da prelevare	Ripristina Ambiente
Consultazioni tipo-catastali	
Interrogazione del Registro delle Comunicazioni	

Al punto 5.1 vengono fornite indicazioni in ordine alla modalità di presentazione della richiesta di abilitazione da parte del professionista.

In particolare il tutore, l'amministratore di sostegno o il curatore speciale, può ottenere l'abilitazione all'utilizzo dei servizi per i soggetti rappresentati, in caso di prima richiesta, compilando e sottoscrivendo, con modalità digitali o analogiche, l'apposito modulo, corredato dalla documentazione attestante l'incarico giudiziario ricevuto.

Il professionista che ha ricevuto l'incarico giudiziario potrà attestare la propria condizione anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tale caso gli uffici, prima del rilascio dell'abilitazione, saranno tenuti a verificare presso le amministrazioni competenti la veridicità delle dichiarazioni rese con possibile allungamento dei tempi di conclusione del procedimento.

Nel caso in cui il modulo e l'incarico giudiziario siano documenti informatici firmati digitalmente potranno essere presentati agli uffici con tutte le modalità attualmente previste (servizio on line "Consegna documenti e istanze" ⁽³⁾, tramite Posta elettronica certificata o ordinaria). Qualora il modulo sia compilato in formato cartaceo

³) A tal fine, il rappresentante deve, nell'ordine, selezionare l'opzione "Sto lavorando per me stesso", confermare i dati anagrafici, indicare o confermare i dati di contatto (PEC o e-mail) eventualmente già presenti, scegliere la categoria "Abilitazioni/Deleghe" e, quindi, l'oggetto "Abilitazione tutori/curatori speciali/amministratori di sostegno", indicando la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate alla quale intende inviare la richiesta. I documenti devono essere predisposti in formato PDF, Tif, Tiff (a queste estensioni si aggiunge quella ".p7m", nei casi di file con firma CADES). Il modulo di richiesta può essere sottoscritto con la firma digitale del tutore oppure, se sottoscritto con firma autografa (su carta), può essere scansionato (copia per immagine di documento analogico) e trasmesso mediante upload del file, unitamente alla documentazione che attesti la qualità di tutore. In questo caso non è necessario allegare la copia del documento di identità del rappresentante in quanto lo stesso si è autenticato in fase di accesso all'area riservata.

e sottoscritto con firma autografa, lo stesso, unitamente alla documentazione attestante la propria condizione, potrà essere inviato come copia per immagine di documento analogico tramite il servizio on line “Consegna documenti e istanze” o tramite Posta elettronica certificata (in quest’ultimo caso dovrà essere allegata anche la scansione del documento di identità della persona che firma il modulo).

In alternativa il rappresentante può recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ed esibire il modulo in originale con la relativa documentazione attestante la propria condizione di tutore, curatore speciale o amministratore di sostegno.

In tale ultimo caso si precisa che il rappresentante può delegare alla presentazione del modulo un soggetto munito di procura, ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La sottoscrizione apposta dal rappresentato dovrà essere autenticata, fatta eccezione per i casi tassativamente disciplinati dal secondo comma dell’articolo 63 (procura conferita al coniuge, parente o affine entro il quarto grado). Laddove la procura sia conferita ad uno dei soggetti appartenenti alle categorie indicate nel secondo comma del medesimo articolo 63, questi stessi possono autenticare la sottoscrizione.

Per utilizzare i servizi on line per i propri rappresentati, una volta ottenuta l’abilitazione con le modalità descritte i tutori, amministratori di sostegno e i curatori speciali si identificano nell’area riservata con le proprie credenziali personali mediante SPID, CIE o CNS, e, nei casi previsti, mediante credenziali rilasciate dall’Agenzia ed operano con le modalità indicate nella specifica sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate scegliendo se operare per proprio conto o per conto del soggetto rappresentato.

Le abilitazioni avranno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state rilasciate.

La richiesta di rinnovo annuale può essere inviata all’ufficio anche con semplice e-mail, fornendo gli estremi dell’istanza già depositata in occasione della prima richiesta (o allegando il provvedimento già depositato in ufficio) unitamente alla copia del

documento di identità del rappresentante. La richiesta di disabilitazione può essere presentata da chiunque vi abbia interesse, con le stesse modalità previste per l'attivazione del servizio, allegando la documentazione idonea a provare la cessazione della condizione di tutore o curatore speciale o amministratore di sostegno.

Vi invito a diffondere la presente comunicazione agli iscritti ai vostri ordini, collegi e federazioni, sensibilizzandoli, in linea con le finalità dell'introduzione della procedura, a utilizzare in via prioritaria le modalità di richiesta di abilitazione alternative alla presentazione con accesso fisico all'ufficio.

Certo della Vostra collaborazione Vi ringrazio per l'attenzione.

IL DIRETTORE REGIONALE
Andrea Grassetti
firmato digitalmente

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente